

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL SANVITESE A.P.S.

Sede in San Vito al Tagliamento (PN) – via Roma n. 13

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.P.S.

Codice Fiscale: 91015350936

Oggi lunedì 30 maggio 2022 alle ore 10.00, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea generale dei soci dell'Università della Terza Età del Sanvite a.p.s., presso la nostra sede , con il seguente ordine del giorno:

1) ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI DEL D.LGS.117/2017

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Tiziano Susanna, Presidente del Consiglio Direttivo, segretaria la sig.ra Graziella Castegnaro.

Il Presidente informa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato inviato a tutti i soci tramite lettera postale/mail in tempo utile, e che questa è la seconda convocazione essendo, la prima prevista per il giorno 29 maggio 2022 alle ore 6:00, andata deserta.

I soci presenti sono 17 soci più 15 deleghe.

Primo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente spiega che , in sede di trasmigrazione dell'iscrizione dell'Associazione dal Registro Regionale al Runts, sono state richieste delle modifiche ed integrazioni da parte della Regione, così come da pec del 10/05/2022 il cui testo è in allegato. E' stato concesso il termine di 10 gg per accettare la contestazione e 60 gg a partire dalla data della sopracitata pec , per adempiere alle modifiche richieste. Comunicata al Referente regionale la volontà di adeguare lo Statuto alle modifiche richieste, è stata quindi indetta l'Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente illustra le modifiche richieste:

1) Art. 6 dello Statuto prevede la possibilità d'iscrizione solo ai maggiorenni, in contrasto con il D. Lgs. 117/2017 che prevede il "carattere aperto". Si modifica quindi questo punto togliendo i limiti d'età. Commentato ed approvato per alzata di mano.

2) Art. 17 dello Statuto prevede come competenza dell'Assemblea la nomina degli Organi Sociali ma manca riferimento alla revoca, punto quindi integrato. Commentato ed approvato per alzata di mano.

3) Art. 19 dello Statuto prevede, per la delibera di scioglimento dell'Associazione, un quorum dei tre quarti dei presenti mentre come da ex art. 21 comma 3 del Codice Civile, è necessario un quorum dei tre quarti degli associati. Commentato ed approvato per alzata di mano.

4) Art. 32 dello Statuto la clausola disciplinante il divieto di distribuzione è incompleta, va pertanto integrata e riprodotta in maniera fedele ai contenuti del disposto normativo di cui all'art. 8 comma 2 CTS. Commentato ed approvato per alzata di mano.

5) Art. 33 , la Circolare n.20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che sia obbligatorio l'inserimento in statuto di una clausola che faccia riferimento al contenuto di cui all'art. 8 comma 1 CTS. Commentato ed approvato per alzata di mano.

6) Art. 36 è opportuno inserire il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) come disciplina di riferimento per quanto non espressamente previsto dallo Statuto. Commentato ed approvato per alzata di mano.

Ultimate ed approvate le modifiche degli articoli suddetti, il Presidente da lettura di tutto il testo del nuovo Statuto modificato e quindi lo mette ai voti per l'approvazione finale.

L'Assemblea approva il testo per alzata di mano.

Lo Statuto così modificato ed integrato come sopra descritto, si compone di 7 pagine, numerate da 1 a 7. In calce all'ultima pagina, viene apposta la firma autografa del Presidente dott. Tiziano Susanna. Il testo così approvato dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante. Vengono inoltre riprodotte quattro copie originali dello Statuto a firma del Presidente.

L'Assemblea dà mandato al Presidente dott. Tiziano Susanna, di espletare tutte le formalità sopracitate.

Non essendoci altro da deliberare, l'assemblea si chiude alle ore 10.30.

La Segretaria dell'Assemblea

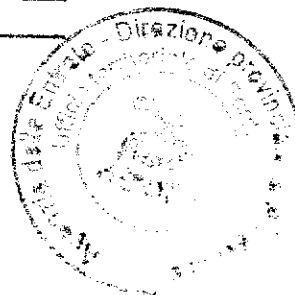
Costegnarò Gronziella

Il Presidente dell'Assemblea



atto registrato a Pordenone il 1.7 GIU. 2022
al n° 1710 Mod. u con liquidati € esente
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: 2

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE



allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 17 GIU. 2022 al
n° 1710 Mod. Tu con
liquidari Cesente di cui
per imposta IPOTI

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL SANVITESE A.P.S.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione di promozione sociale "non riconosciuta" denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL SANVITESE A.P.S." o più brevemente "U.T.E. DI SAN VITO A.P.S." con Sede in San Vito al Tagliamento, Via Roma n. 13.

Art. 2. L'Associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL SANVITESE A.P.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, asindacale e aconfessionale, ha finalità civiche e solidaristiche e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- Lo studio della condizione adulta e anziana;
- La promozione di iniziative di studio, incontro, dibattito, informazione e formazione in forma continuativa e sistematica, atte a migliorare l'inserimento sociale delle persone adulte ed anziane;
- La sensibilizzazione del territorio ai problemi della vita e nelle varie età;

Art. 4. L'Associazione mira al conseguimento dei propri scopi promuovendo ogni anno, indicativamente da ottobre a maggio, corsi, seminari, attività didattiche teorico pratiche, laboratori, giornate di studio, convegni, mostre, ricerche, pubblicazioni, spettacoli in genere, viaggi studio e visite guidate, soggiorni e incontri di carattere ricreativo, biblioteche e ogni altra attività che si proponga:

- La condizione adulta ed anziana come ambito di ricerca ed attenzione;
- Gli adulti ed anziani come persone cui offrire attività di animazione per aiutarli ad essere protagonisti consapevoli e partecipi;
- Il territorio come realtà da coinvolgere operativamente ai problemi degli adulti ed anziani.

L'Associazione potrà curare l'edizione di stampe periodiche e non ed effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- Aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché federarsi con enti analoghi;
- Collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione può svolgere una o più attività riconducibili alla/e seguente/i attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere l, k, u del D. Lgs. 117/2017:

Lettera l: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera k: "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";

Lettera U:” beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'iscrizione ad almeno uno dei corsi a pagamento indetti dall'Associazione fa assumere automaticamente al soggetto la qualifica di socio ordinario. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori, coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Soci ordinari, persone fisiche che aderiscono a tempo indeterminato all'Associazione;
- Soci sostenitori, le persone fisiche che oltre alla quota ordinaria annuale, versano con atto liberale una quota maggiorata;

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi mediante presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 12. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. Tali persone, non presentando la domanda di cui all'art. 7, non assumono la qualifica di soci e pertanto non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- (Collegio dei revisori dei Conti)
- Organo di controllo (Art. 30)
- Il Revisore Legale di Conti (Art. 31)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Tutte le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può essere latore di massimo 3 deleghe in caso di un numero dei soci inferiore a 500 persone, e di 5 deleghe in caso di un numero di soci uguale o superiore a 500 persone. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- - Discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
 - Procede alla nomina e revoca degli organi sociali, dei consiglieri, eletti fra i soci in regola con la quota sociale, e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti e la durata della carica;
 - Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - Discute e decide su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 19. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Volontario

Art. 20. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi".

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Amministrativo. I Consiglieri sono gli Amministratori. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 a massimo 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per un periodo determinato nell'atto di nomina e i suoi componenti sono rieleggibili. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento o un suo delegato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- Può eleggere tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- Nomina il tesoriere, il segretario ed il direttore dei corsi; questi possono essere scelti anche al di fuori del direttivo eletto e in questo caso non avranno diritto di voto in consiglio; le cariche di tesoriere e di segretario possono essere affidate alla stessa persona.
- Nomina i docenti su proposta del direttore;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Definisce eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Predispose e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- Conferisce procure generali e speciali;
- Instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esecuzione dei soci come da art. 11.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, verranno indette nuove elezioni per nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore

Art. 27. Il Direttore ha il compito di curare l'esecuzione dei deliberati e degli orientamenti del Consiglio Direttivo e di predisporre iniziative, programmi e nominativi dei docenti da sottoporre all'organo deliberante.

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di Controllo

Art. 29. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 30. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da almeno due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile l'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c.1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 33. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si rimanda al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) come disciplina di riferimento.



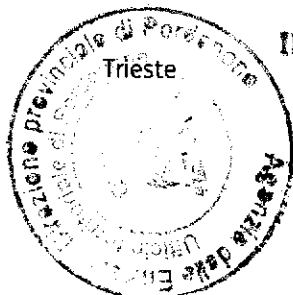
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

Servizio politiche per il terzo settore

salute@certregione.fvg.it
terzosettore@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5569
I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

allegato 2
Pordenone, il 17 giugno 2020
no 1710 Mod. tu
esente di cui



IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

Spettabile Associazione
Università della Terza Età del Sanvitese APS
di San Vito al Tagliamento (PN)

trasmesso tramite PEC all'indirizzo:
utesanvito@pec.it

oggetto: comunicazione ex art. 31, comma 8, D.M. 106/2020

Esaminata la documentazione in possesso di questo ufficio si rileva che la Vostra associazione non dispone di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro unico nazione del Terzo settore. In particolare si segnala quanto segue:

1. L'articolo 6 dello Statuto consente di associarsi solo a coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. Tale limitazione si pone in contrasto con l'art. 21 D.lgs. 117/2017 e successiva Nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019. La citata Nota ha ribadito l'importanza di garantire il "carattere aperto" delle associazioni che aspirino ad essere iscritte nel RUNTS nonché l'assenza di requisiti discriminatori circa l'ammissione dei nuovi associati. I minori devono avere la possibilità di associarsi e, di conseguenza, esercitare tutti i diritti derivanti dallo status di socio (il voto in assemblea viene esercitato, ai sensi dell'art. 320 c.c., dal soggetto esercitante la potestà genitoriale).
2. L'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce le competenze che inderogabilmente debbono essere attribuite all'Assemblea. L'articolo 17 del Vostro statuto andrebbe quindi integrato, si ricorda che è competenza dell'assemblea non solo la nomina degli organi sociali ma anche la loro revoca, tale competenza deve essere espressamente prevista.
3. Il quorum assembleare per la delibera di scioglimento dell'associazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 comma 3 del Codice Civile come correttamente da voi indicato all'articolo 17. All'articolo 19 del vostro Statuto si prevede invece un quorum errato per lo scioglimento (tre quarti dei presenti) è opportuno pertanto eliminare tale previsione statutaria.
4. La Circolare n.20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che sia obbligatorio l'inserimento in statuto di una clausola che faccia riferimento al contenuto di cui all'art. 8 comma 1 CTS ("Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale"). Si segnala che tale clausola obbligatoria non è rinvenibile all'interno del Vostro statuto.

5. All'art. 32 del Vostro statuto la clausola disciplinante il divieto di distribuzione è incompleta, va pertanto integrata e riprodotta in maniera fedele ai contenuti del disposto normativo di cui all'art. 8 comma 2 CTS.

Per tale motivo, si concede un termine pari a 10 giorni dal ricevimento della presente per formulare eventuali controdeduzioni oppure per manifestare l'intenzione di procedere alla regolarizzazione della Vostra posizione; in questo ultimo caso, si concedono sin d'ora 60 giorni, sempre dal ricevimento della presente comunicazione, per fornire prova dell'avvenuta regolarizzazione allo scrivente ufficio.

Si precisa che la mancata risposta a questa comunicazione entro il suddetto termine di 10 giorni comporterà la mancata iscrizione del Vostro ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.M. 106/2020.

Allo stesso modo, la mancata trasmissione allo scrivente ufficio della prova dell'adeguamento alla normativa sul Terzo settore entro il termine di 60 giorni nel caso in cui l'associazione medesima abbia optato per la propria regolarizzazione, comporterà anch'essa la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Si ricorda che la presente comunicazione interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento che ricominceranno a decorrere:

- 1) dallo scadere del termine di 10 giorni per il riscontro alla presente comunicazione;
- 2) dallo scadere del termine di 60 giorni nel caso l'associazione abbia optato per la regolarizzazione della propria posizione;
- 3) dalla ricezione della prova dell'avvenuto adeguamento se antecedente alla scadenza dei 60 giorni concessi sempre nel caso in cui l'associazione abbia optato per la regolarizzazione della propria posizione.

A tal proposito, si comunica che il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, stabilisce che le associazioni possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria fino al 31 maggio 2022.

Nel caso l'associazione opti per la regolarizzazione della propria posizione, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, si richiede di fornire via PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, oltre alla prova della medesima, anche la seguente ulteriore documentazione:

- 1) Le generalità del rappresentante legale (Data e luogo di nascita, codice fiscale, data d'inizio mandato);
- 2) Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille;
- 3) Se nella compagine sociale sono presenti soggetti diversi dalle persone fisiche, indicarne la denominazione e il codice fiscale (art. 31, comma 4, ultimo periodo);

Si precisa infine che il mancato o il parziale adeguamento delle disposizioni statutarie alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo settore non permetterà comunque il perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Da ultimo, si fa presente che l'associazione, nel caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS in questa sede, ha facoltà di presentare una nuova istanza d'iscrizione ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 117/2017 e art. 8 del D.M. 106/2020 mediante apposita procedura telematica.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELEGATO P.O.
Coordinamento dell'Ufficio regionale del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta
Registro
dott.ssa Cristiana Bobbio
(f.to digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristiana Bobbio - cristiana.bobbio@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Mattia Bassanese, 040/3775731 - mattia.bassanese@regione.fvg.it

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione ai sensi di legge.